

L'EQUO COMPENSO NELLE GARE CONSIDERAZIONI



CNA
PPC

CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI ARCHITETTI
PIANIFICATORI
PAESAGGISTI
E CONSERVATORI

Arch. Massimo Crusi

Genova 19 ottobre 2023

La stagione vissuta



Decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 decreto Bersani-Visco, prima parte del cosiddetto «pacchetto liberalizzazioni» **Eliminazione dei minimi tariffari**

Articolo 9 del decreto-legge 24/01/2012, n. 1 «*(Disposizioni sulle professioni regolamentate).*»

1. Sono abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico.

I primi segnali di una nuova stagione



DECRETO-LEGGE 16 ottobre 2017, n. 148 (EQUO COMPENSO)
Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili.
"Art. 13-bis. (Equo compenso e clausole vessatorie).

Decreto interministeriale 06/08/2020 SUPERBONUS

c) sono ammessi alla detrazione di cui all'articolo 1, comma 1, gli oneri per le prestazioni professionali, secondo i valori massimi di cui al decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016 recante approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016.

Dopo un lungo impegno sviluppatosi in tutte le direzioni, il mondo delle professioni ha raggiunto un risultato fondamentale **per garantire alla collettività qualità delle prestazioni professionali e ai professionisti il giusto compenso.**

1.

LEGGE 21 aprile 2023, n. 49

Disposizioni in materia di equo
compenso delle prestazioni professionali

Art. 1. *Definizione*

1. Ai fini della presente legge, per **equo compenso** si **intende la corresponsione di un compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto**, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale, **nonché conforme ai compensi previsti** rispettivamente:

Quali sono le categorie professionali coinvolte e i compensi previsti ?

Art. 1. *Definizione*

- a) **per gli avvocati**, dal decreto del Ministro della giustizia emanato ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247;
- b) **per i professionisti iscritti agli ordini e collegi**, dai decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;
- c) per i professionisti di cui al **comma 2 dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 2013, n. 4**, dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e, successivamente, con cadenza biennale, sentite le associazioni iscritte nell'elenco di cui al comma 7 dell'articolo 2 della medesima legge n. 4 del 2013.



Articolo 9 del decreto-legge 24/01/2012, n. 1

«Art. 9 (*Disposizioni sulle professioni regolamentate*). —

1. Sono abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico.
2. Ferma restando l'abrogazione di cui al comma 1, nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, **il compenso del professionista è determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del Ministro vigilante**

Chi sono i committenti previsti ?

Art. 2. Ambito di applicazione

1. La presente legge **si applica ai rapporti professionali** aventi ad oggetto la prestazione d'opera intellettuale di cui all'articolo 2230 del codice civile **regolati da convenzioni** aventi ad oggetto lo svolgimento, anche in forma associata o societaria, delle **attività professionali svolte in favore di imprese bancarie e assicurative** nonché delle loro società controllate, delle loro mandatarie e **delle imprese che** nell'anno precedente al conferimento dell'incarico **hanno occupato alle proprie dipendenze più di cinquanta lavoratori o hanno presentato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro**, fermo restando quanto previsto al secondo periodo del comma 3.

Art. 2. Ambito di applicazione

3. Le disposizioni della presente legge **si applicano altresì alle prestazioni rese dai professionisti in favore della pubblica amministrazione** e delle società disciplinate dal testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Esse non si applicano, in ogni caso, alle prestazioni rese dai professionisti in favore di società veicolo di cartolarizzazione né a quelle rese in favore degli agenti della riscossione. Gli agenti della riscossione garantiscono comunque, all'atto del conferimento dell'incarico professionale, la pattuizione di compensi adeguati all'importanza dell'opera, tenendo conto, in ogni caso, dell'eventuale ripetitività della prestazione richiesta.

**L'EQUO COMPENSO
SI APPLICA ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

Quali sono le condizioni di nullità ?

Art. 3. Nullità delle clausole che prevedono un compenso non equo

I. **Sono nulle le clausole che non prevedono un compenso equo e proporzionato all'opera prestata**, tenendo conto a tale fine anche dei costi sostenuti dal prestatore d'opera; **sono tali le pattuizioni di un compenso inferiore agli importi stabiliti dai parametri per la liquidazione dei compensi dei professionisti iscritti agli ordini o ai collegi professionali**, fissati con decreto ministeriale, o ai parametri determinati con decreto del Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, per la professione forense, o ai parametri fissati con il decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), della presente legge.

Art. 3. Nullità delle clausole che prevedono un compenso non equo



CNA
PPC

CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI ARCHITETTI
PIANIFICATORI
PAESAGGISTI
E CONSERVATORI

2. Sono, altresì, nulle le pattuizioni che vietino al professionista di pretendere acconti nel corso della prestazione o che impongano l'anticipazione di spese o che, comunque, attribuiscono al committente vantaggi sproporzionati rispetto alla quantità e alla qualità del lavoro svolto o del servizio reso, nonché le clausole e le pattuizioni, anche se contenute in documenti contrattuali distinti dalla convenzione, dall'incarico o dall'affidamento tra il cliente e il professionista, che consistano:

Art. 3. Nullità delle clausole che prevedono un compenso non equo



- a)** nella riserva al cliente della facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto;
- b)** nell'attribuzione al cliente della facoltà di rifiutare la stipulazione in forma scritta degli elementi essenziali del contratto;
- c)** nell'attribuzione al cliente della facoltà di pretendere prestazioni aggiuntive che il professionista deve eseguire a titolo gratuito;
- d)** nell'anticipazione delle spese a carico del professionista;
- e)** nella previsione di clausole che impongono al professionista la rinuncia al rimborso delle spese connesse alla prestazione dell'attività professionale oggetto della convenzione;

Art. 3. Nullità delle clausole che prevedono un compenso non equo



f) nella previsione di termini di pagamento superiori a sessanta giorni dalla data di ricevimento da parte del cliente della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente;

g) nel caso di un incarico conferito a un avvocato, nella previsione che, in caso di liquidazione delle spese di lite in favore del cliente, all'avvocato sia riconosciuto solo il minore importo previsto nella convenzione, anche nel caso in cui le spese liquidate siano state interamente o parzialmente corrisposte o recuperate dalla parte, ovvero solo il minore importo liquidato, nel caso in cui l'importo previsto nella convenzione sia maggiore;

Art. 3. Nullità delle clausole che prevedono un compenso non equo



- h)** nella previsione che, in caso di un nuovo accordo sostitutivo di un altro precedentemente stipulato con il medesimo cliente, la nuova disciplina in materia di compensi si applichi, se comporta compensi inferiori a quelli previsti nel precedente accordo, anche agli incarichi pendenti o, comunque, non ancora definiti o fatturati;
- i)** nella previsione che il compenso pattuito per l'assistenza e la consulenza in materia contrattuale spetti solo in caso di sottoscrizione del contratto;

Art. 3. Nullità delle clausole che prevedono un compenso non equo



CNA
PPC
CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI ARCHITETTI
PIANIFICATORI
PAESAGGISTI
E CONSERVATORI

l) nell'obbligo per il professionista di corrispondere al cliente o a soggetti terzi compensi, corrispettivi o rimborsi connessi all'utilizzo di *software*, banche di dati, sistemi gestionali, servizi di assistenza tecnica, servizi di formazione e di qualsiasi bene o servizio la cui utilizzazione o fruizione nello svolgimento dell'incarico sia richiesta dal cliente.

Art. 3. Nullità delle clausole che prevedono un compenso non equo

3. **Non sono nulle le clausole** che riproducono disposizioni di legge ovvero **che riproducono disposizioni** o attuano principi contenuti in convenzioni internazionali delle quali siano parti contraenti tutti gli Stati **membri dell'Unione europea o l'Unione europea.**

Art. 3. Nullità delle clausole che prevedono un compenso non equo



4. **La nullità delle singole clausole non comporta la nullità del contratto**, che rimane valido ed efficace per il resto. La nullità opera solo a vantaggio del professionista ed è rilevabile d'ufficio.
5. La convenzione, il contratto, **l'esito della gara, l'affidamento, la predisposizione di un elenco di fiduciari** o comunque qualsiasi accordo che preveda un compenso inferiore ai **valori determinati ai sensi del comma 1** possono essere **impugnati** dal professionista innanzi al **tribunale competente** per il luogo ove egli ha la residenza o il domicilio, al fine di far valere la nullità della pattuizione e di chiedere la rideterminazione giudiziale del compenso per l'attività professionale prestata.

Cosa succede in caso di nullità ?

Art. 3. Nullità delle clausole che prevedono un compenso non equo



6. **Il tribunale procede alla rideterminazione secondo i parametri previsti dai decreti ministeriali di cui al comma 1 relativi alle attività svolte dal professionista, tenendo conto dell'opera effettivamente prestata e chiedendo, se necessario, al professionista di acquisire dall'ordine o dal collegio a cui è iscritto il parere sulla congruità del compenso o degli onorari**, che costituisce elemento di prova sulle caratteristiche, sull'urgenza e sul pregio dell'attività prestata, sull'importanza, sulla natura, sulla difficoltà e sul valore dell'affare, sulle condizioni soggettive del cliente, sui risultati conseguiti, sul numero e sulla complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. **In tale procedimento il giudice può avvalersi della consulenza tecnica**, ove sia indispensabile ai fini del giudizio.

Art. 4. *Indennizzo in favore del professionista*



1. Il giudice che accerta il carattere non equo del compenso pattuito ai sensi della presente legge **ridetermina il compenso** dovuto al professionista **e condanna il cliente al pagamento della differenza tra l'equo compenso così determinato e quanto già versato al professionista**. Il giudice può altresì condannare il cliente al pagamento di un indennizzo in favore del professionista fino al doppio della differenza di cui al primo periodo, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggiore danno.

Art. 5. *Disciplina dell'equo compenso*

1. **Gli accordi preparatori o definitivi**, purché vincolanti per il professionista, conclusi tra i professionisti e le imprese di cui all'articolo 2 **si presumono unilateralmente predisposti dalle imprese stesse**, salva prova contraria.

Quando decorre la prescrizione ?

Art. 5. *Disciplina dell'equo compenso*

2. **La prescrizione** del diritto del professionista al pagamento dell'onorario **decorre dal momento in cui**, per qualsiasi causa, **cessa il rapporto con l'impresa** di cui all'articolo 2 della presente legge. In caso di una pluralità di prestazioni rese a seguito di un unico incarico, convenzione, contratto, esito di gara, predisposizione di un elenco di fiduciari o affidamento e non aventi carattere periodico, **la prescrizione decorre dal giorno del compimento dell'ultima prestazione**. Per quanto non previsto dal presente articolo, alle convenzioni di cui all'articolo 2 si applicano le disposizioni del codice civile.

Aggiornamento dei parametri ?

Art. 5. *Disciplina dell'equo compenso*

3. I **parametri di riferimento** delle prestazioni professionali **sono aggiornati ogni due anni** su proposta dei Consigli nazionali degli ordini o collegi professionali.

4. I **Consigli nazionali** degli ordini o collegi professionali **sono legittimati ad adire l'autorità giudiziaria** competente qualora ravvisino violazioni delle disposizioni vigenti in materia di equo compenso.

Quali gli aspetti deontologici ?



Art. 5. *Disciplina dell'equo compenso*

5. **Gli ordini e i collegi professionali adottano disposizioni deontologiche volte a sanzionare la violazione, da parte del professionista, dell'obbligo di convenire o di preventivare un compenso che sia giusto, equo e proporzionato alla prestazione professionale richiesta e determinato in applicazione dei parametri previsti dai pertinenti decreti ministeriali, nonché a sanzionare la violazione dell'obbligo di avvertire il cliente, nei soli rapporti in cui la convenzione, il contratto o comunque qualsiasi accordo con il cliente siano predisposti esclusivamente dal professionista, che il compenso per la prestazione professionale deve rispettare in ogni caso, pena la nullità della pattuizione, i criteri stabiliti dalle disposizioni della presente legge.**

Sono previsti modelli standard per i
contratti ?

Art. 6. *Presunzione di equità*

1. È facoltà delle imprese di cui all'articolo 2, comma 1, adottare modelli *standard* di convenzione, **concordati con i Consigli nazionali degli ordini o collegi professionali.**
2. I compensi previsti nei modelli *standard* di cui al comma 1 si presumono equi fino a prova contraria.

La congruità dei compensi

Art. 7. *Parere di congruità con efficacia di titolo esecutivo*



1. In alternativa alle procedure di cui agli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile e di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, **il parere di congruità emesso dall'ordine o dal collegio professionale sul compenso o sugli onorari richiesti dal professionista costituisce titolo esecutivo**, anche per tutte le spese sostenute e documentate, se rilasciato nel rispetto della procedura di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e se il debitore non propone opposizione innanzi all'autorità giudiziaria, ai sensi dell'articolo 281 *-undecies* del codice di procedura civile, entro quaranta giorni dalla notificazione del parere stesso a cura del professionista.



2. **Il giudizio di opposizione** si svolge davanti al giudice competente per materia e per valore del luogo **nel cui circondario ha sede l'ordine o il collegio professionale che ha emesso il parere** di cui al comma 1 del presente articolo e, in quanto compatibile, nelle forme di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.

La responsabilità del professionista

Art. 8. Prescrizione per l'esercizio dell'azione di responsabilità professionale

1. Il termine di prescrizione per l'esercizio dell'azione di responsabilità professionale **decorre dal giorno del compimento della prestazione** da parte del professionista.

Azioni legali

Art. 9. Azione di classe

1. **I diritti individuali omogenei dei professionisti** possono essere tutelati anche attraverso **l'azione di classe** ai sensi del titolo VIII *-bis* del libro quarto del codice di procedura civile. Ai fini di cui al primo periodo, ferma restando la legittimazione di ciascun professionista, **l'azione di classe può essere proposta dal Consiglio nazionale dell'ordine** al quale sono iscritti i professionisti interessati **o dalle associazioni maggiormente rappresentative.**

La vigilanza sull'applicazione della legge

Art. 10. *Osservatorio nazionale sull'equo compenso*

1. **Al fine di vigilare sull'osservanza** delle disposizioni di cui alla presente legge **in materia di equo compenso è istituito**, presso il Ministero della giustizia, **l'Osservatorio nazionale sull'equo compenso**, di seguito denominato «Osservatorio».

Art. 10. *Osservatorio nazionale sull'equo compenso*

2. **L'Osservatorio è composto da un rappresentante nominato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da un rappresentante per ciascuno dei Consigli nazionali degli ordini professionali, da cinque rappresentanti, individuati dal Ministero delle imprese e del made in Italy, per le associazioni di professionisti non iscritti a ordini e collegi, di cui al comma 7 dell'articolo 2 della legge 14 gennaio 2013, n. 4, ed è presieduto dal Ministro della giustizia o da un suo delegato.**

Art. 10. Osservatorio nazionale sull'equo compenso

3. È compito dell'Osservatorio:

- a) **esprimere pareri, ove richiesto, sugli schemi di atti normativi che riguardano i criteri di determinazione dell'equo compenso** e la disciplina delle convenzioni di cui all'articolo 2;
- b) **formulare proposte nelle materie di cui alla lettera a);**
- c) **segnalare al Ministro della giustizia eventuali condotte o prassi applicative o interpretative in contrasto** con le disposizioni in materia di equo compenso e di tutela dei professionisti dalle clausole vessatorie.

Art. 10. *Osservatorio nazionale sull'equo compenso*

4. L'Osservatorio è nominato con decreto del Ministro della giustizia e dura in carica tre anni.
5. Ai componenti dell'Osservatorio non spetta alcun compenso, gettone di presenza, rimborso di spese o altro emolumento comunque denominato e a qualsiasi titolo dovuto.
6. L'Osservatorio presenta alle Camere, entro il 30 settembre di ogni anno, una relazione sulla propria attività di vigilanza.

Art. 11. *Disposizioni transitorie*

1. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle convenzioni in corso, sottoscritte prima della data di entrata in vigore della medesima legge.

Art. 12. *Abrogazioni*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'articolo 13 *-bis* della legge 31 dicembre 2012, n. 247, l'articolo 19 *-quaterdecies* del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, e la lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono abrogati.

Art. 13. *Clausola di invarianza finanziaria*

1. **Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.** Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

2.

DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 2023, n. 36.

Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici.

Norme di riferimento

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

- Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
- Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
- **Vista la direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione;**
- **Vista la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE;**

- **Vista la direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE;**
- Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea»;
- Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici»;

- Vista la legge 21 giugno 2022, n. 78, recante «Delega al Governo in materia di contratti pubblici»;
- Visto, in particolare, l'articolo 1, comma 4, della citata legge 21 giugno 2022, n. 78, il quale prevede che il Governo può avvalersi della facoltà di cui all'articolo 14, numero 2°, del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, di cui al regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054;
- Vista la nota in data 28 giugno 2022 con la quale il Presidente del Consiglio dei ministri ha affidato la formulazione del progetto di decreto legislativo recante la disciplina dei contratti pubblici al Consiglio di Stato, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 21 giugno 2022, n. 78;

I Principi presenti nel Codice

LIBRO I
**DEI PRINCIPI, DELLA DIGITALIZZAZIONE, DELLA PROGRAMMAZIONE,
DELLA PROGETTAZIONE**

PARTE I
DEI PRINCIPI

Titolo I
I principi generali

Articolo 1.

Principio del risultato.

Articolo 2.

Principio della fiducia.

Articolo 3.

Principio dell'accesso al mercato.

Articolo 4.

Criterio interpretativo e applicativo.

Articolo 5.

Principi di buona fede e di tutela dell'affidamento.

Articolo 6.

Principi di solidarietà e di sussidiarietà orizzontale. Rapporti con gli enti del Terzo settore.

Articolo 7.

Principio di auto-organizzazione amministrativa.

Articolo 8.

*Principio di autonomia contrattuale. **Divieto di prestazioni d'opera intellettuale a titolo gratuito.***

1. Nel perseguire le proprie finalità istituzionali le pubbliche amministrazioni sono dotate di autonomia contrattuale e possono concludere qualsiasi contratto, anche gratuito, salvi i divieti espressamente previsti dal codice e da altre disposizioni di legge.

2. Le prestazioni d'opera intellettuale **non possono essere rese dai professionisti gratuitamente, salvo che in casi eccezionali e previa adeguata motivazione.** Salvo i predetti casi eccezionali, la pubblica amministrazione garantisce comunque l'applicazione del principio dell'equo compenso.

3. Le pubbliche amministrazioni possono ricevere per donazione beni o prestazioni rispondenti all'interesse pubblico senza obbligo di gara. Restano ferme le disposizioni del codice civile in materia di forma, revocazione e azione di riduzione delle donazioni.

Articolo 9.

Principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale.

Articolo 11.

Principio di applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore. Inadempienze contributive e ritardo nei pagamenti.

Quale è la definizione di Principio

Norma giuridica dalla quale dipendono una o più norme. Vi sono cioè delle disposizioni normative che stabiliscono una regola di fondo, e alle quali altre disposizioni normative sono ricollegate e “dipendenti”.

Cosa dice la norma di riferimento
dell'equo compenso

Art. 2. *Ambito di applicazione*

3. Le disposizioni della presente legge **si applicano altresì alle prestazioni rese dai professionisti in favore della pubblica amministrazione** e delle società disciplinate dal testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.

Ci sono ulteriori disposizioni ?

Art. 3. Nullità delle clausole che prevedono un compenso non equo



CNA
PPC

CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI ARCHITETTI
PIANIFICATORI
PAESAGGISTI
E CONSERVATORI

3. Non sono nulle le clausole che riproducono disposizioni di legge ovvero **che riproducono disposizioni** o attuano principi contenuti in convenzioni internazionali delle quali siano parti contraenti tutti gli Stati **membri dell'Unione europea o l'Unione europea.**

CONSIDERAZIONI



CNA
PPC

CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI ARCHITETTI
PIANIFICATORI
PAESAGGISTI
E CONSERVATORI

È evidente, che nel rispetto primario del principio dell'applicazione dell'Equo compenso alla pubblica amministrazione, **le due norme di pari valore giuridico devono essere in sintonia per evitare potenziali contenziosi** che potrebbero coinvolgere tutti gli attori, con **conseguenze di rilievo sugli obiettivi** che in questo momento strategico del Paese si devono perseguire. (PNRR programmazione comunitaria etc.)



CNA
PPC

CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI ARCHITETTI
PIANIFICATORI
PAESAGGISTI
E CONSERVATORI

Non sono mancate interpretazioni e prese di posizione di gran parte degli attori coinvolti quali le professioni tecniche, le associazioni di categoria, pareri legali acquisiti.



Anche l'ANAC con due provvedimenti:

- [atto del Presidente del 27 giugno 2023](#), ha rappresentato la sovrapposizione di norme di rango primario, limitandosi a segnalare le criticità rilevate alla Cabina di Regia di cui all'art. 221 del codice dei contratti
- la [delibera del 20 luglio 2023 n. 343](#), che riguarda un contenzioso “... *alla luce del nuovo quadro normativo **sembra potersi ipotizzare** che le procedure di gara aventi ad oggetto **l'affidamento dei servizi tecnici dovrebbero** essere costruite come gare a prezzo fisso, con competizione limitata alla componente qualitativa.”*



CNA
PPC

CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI ARCHITETTI
PIANIFICATORI
PAESAGGISTI
E CONSERVATORI

Legislatore, Governo, Ministeri competenti, Autorità preposte

FATE PRESTO

prima che intervenga la giurisprudenza

GRAZIE!



CNA
PPC

CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI ARCHITETTI
PIANIFICATORI
PAESAGGISTI
E CONSERVATORI

Arch. RELATORE

Incontro di Formazione/Informazione Consigli di Disciplina-Consigli degli Ordini Provinciali-Personale di segreteria
LOMBARDIA